



**COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA**  
(Provincia di Modena)

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA**

---

**Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**

Aprile 2009

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITI ACUSTICI</b> .....	2
1.1 ZONE OMOGENEE .....	2
1.2 ZONE PARTICOLARI .....	3
1.3 LIMITI ACUSTICI .....	5
<b>2 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI</b> .....	7
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI .....	7
2.2 PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	8
<b>3 MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b> .....	8
3.1 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	8
3.2 APPROVAZIONE E ADOZIONE.....	8
3.3 CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .....	8
3.4 ELABORATI.....	9
<b>4 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO</b> .....	10
4.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE .....	10
4.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI .....	10
<b>5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO</b> .....	10
5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.....	12
5.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA .....	12
<b>6 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI</b> .....	12
<b>7 GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE E RAPPORTI COL CITTADINO</b> .....	13
<b>8 ATTIVITA' ACUSTICHE (FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE L.447/95)</b> .....	14
<b>9 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTROLLI, SANZIONI E ONERI</b> .....	14
<b>10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE</b> .....	15
<b>ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE</b> .....	18

## Introduzione

La Legge Regionale 09 maggio 2001 nr.15 "Disposizioni in materia inquinamento acustico", emanata in attuazione della Legge statale 26 ottobre 1995 nr.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", costituisce il quadro normativo di livello regionale per la tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico.

La LR n.15/2001 stabilisce oltre ai tempi e criteri per la attuazione del Piano di Classificazione Acustica (ovvero P.C.A.) stabilendo la necessità di una zonizzazione acustica del territorio comunale, la redazione di norme tecniche di attuazione e la assunzione dei decreti attuativi in materia di inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. La classificazione acustica del territorio comunale consente l'applicazione dei limiti massimi di rumorosità.

L'obiettivo fondamentale è quello di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La definizione delle zone permette infatti di derivare per ogni punto posto nell'ambiente esterno i valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare. Per gli impianti esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di risanamento acustico.

La zonizzazione è pertanto uno strumento necessario per poter procedere ad un controllo efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.

Oltre alla suddivisione del territorio comunale in zone acustiche, per mettere in atto quanto previsto dalle leggi statali e regionali, il Comune deve dotarsi di apposite norme e regolamenti peraltro già previsti dalla L.447/95, dai decreti attuativi e dalla LR15/2001.

In base a quanto esposto e disposto dalla L.447/95 e decreti attuativi e dalla L.R.15/2001, la Amministrazione Comunale di Concordia s/S assume il regolamento riportato ed articolato nei seguenti punti:

1. Classificazione acustica del territorio comunale e limiti acustici
2. Trasformazioni territoriali e coerenza con gli strumenti urbanistici
3. Modifiche al Piano di Classificazione Acustica
4. Piani di risanamento acustico
5. Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico
6. Requisiti acustici passivi degli edifici
7. Gestione degli esposti da rumore e rapporti col cittadino
8. Attività acustiche (figura del tecnico competente L.447)
9. Provvedimenti amministrativi, controlli, sanzioni e oneri
10. Regolamento comunale per le attività temporanee

Il presente regolamento del Piano di Classificazione Acustica potrà essere oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

## 1. Classificazione acustica del territorio comunale e limiti acustici

### 1.1 Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Concordia provvede alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia inquinamento acustico" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 2053/2001 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio"), è basata sulla suddivisione del

territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

### **1.2 Zone particolari**

#### **Aree di cava**

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva, e più specificatamente all'interno del perimetro definito dal P.A.E. (Polo Pedocca).

La attribuzione della Classe IV è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle norme tecniche di attuazione del vigente P.S.C. e P.C.A.; conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica prevista da quanto stabilito dal P.S.C. e dal P.C.A.

#### **Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto**

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali il relativo decreto attuativo è il DPR 30/03/04 nr.142; per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459.

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

All'esterno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura il rumore da questa prodotto concorre al raggiungimento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

## **Aree adibite ad attività temporanee**

Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune e non comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica all'interno, sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h della Legge 447/95 che attribuisce al comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

La Direttiva di Giunta Regionale nr. 45 del 21/01/02 fornisce indirizzi per la regolamentazione delle attività temporanee quali le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Si ritiene che le attività temporanee possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- fiere e sagre;
- feste private e di associazioni;
- altre attività con caratteristiche di temporaneità.

Per ciascuna delle attività temporanee, se viene richiesta la deroga ai vigenti limiti di legge da parte dei titolari, gestori, organizzatori delle medesime, deve essere fornita al Comune opportuna documentazione descrittiva di:

- a) tipo e contenuti e finalità dell'attività;
- b) durata dell'attività;
- c) periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) motivo del superamento dei limiti acustici;

Il Comune si dota di regolamento specifico di tali attività (pag.15), deve essere infine fornita:

- nel caso di superamento dei livelli di cui alla tabella A del regolamento specifico (tabella con indicazione di livelli di pressione sonora limite ed orari di esposizione i cui valori sono stabiliti dal Comune), una previsione di impatto acustico redatta secondo le indicazioni della D.G.R. 673 del 14/04/04 da un tecnico competente in acustica ambientale come definito al punto 8 del presente documento;

oppure

- nel caso di non superamento dei livelli di cui alla tabella A del regolamento specifico, una dichiarazione di rispetto dei limiti riportati nella tabella A valutati sui ricettori sensibili più prossimi all'area interessata dall'attività temporanea. Tale dichiarazione può essere proposta anche nella forma di autocertificazione del richiedente la deroga.

Tale documentazione è a carico del richiedente compreso eventuali spese accessorie (compensi ARPA, richiesta integrazioni, oneri istruttori...) e deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività; l'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato. Il Sindaco ha facoltà di emettere deroghe ai livelli massimi stabiliti per autorizzare attività di pubblica utilità indicandone i tempi di attuazione. Si intendono sempre autorizzate le opere eccezionali di pubblica utilità o le opere necessarie a far fronte a emergenze ed imprevisti che comportino il ripristino della sicurezza e della salute umana.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento;
- b) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) attività di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l'autorizzazione;
- e) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il Comune conserva un elenco o registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

### 1.3 Limiti acustici

#### Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni (ore 06-22)	notturni (ore 22-06)
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite assoluti di immissione dB(A)	
		diurni (ore 06-22)	notturni (ore 22-06)
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		diurni (ore 06-22)	notturni (ore 22-06)
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

I valori di attenzione sono quelli di tab.2 se relativi ai tempi di riferimento oppure sono aumentati di 10 dB se riferiti ad un'ora diurna e 5 dB se riferiti ad un'ora notturna, sempre rispetto alla tab.2. Non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza infrastrutturali. E' richiesto anche il rispetto del criterio differenziale (5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo notturno) nei casi previsti dalla normativa specifica nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

### **Prescrizioni per le sorgenti sonore**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/04 n°142.

Il D.P.R. 142 del 30 marzo 2004 dispone che le fasce di pertinenza acustica per le strade di categoria E (urbana di quartiere) ed F (locale) abbiano una ampiezza di 30 m per lato della strada e livelli limite diurni e notturni definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a) della L.447/95.

Considerando che mediamente il decreto fissa i limiti delle strade A,B,C,D, entro le fasce di pertinenza acustica, almeno 5 dB più alti rispetto ai limiti delle aree attraversate, la Amministrazione Comunale di Concordia stabilisce che, per coerenza con quanto stabilito per le strade maggiori, per giustificare la istituzione di fasce di rispetto ampie 30 metri, per tenere conto dei limiti di classificazione delle zone attraversate, le strade di tipo E ed F avranno una fascia di pertinenza acustica ampia 30 metri per lato della strada con valori limite pari a:

- 55 dB(A) diurni e 45 dB(A) notturni in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo (attraversamento di zone in classe I),
- 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni in presenza di altri ricettori (attraversamento di classe II).

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo 6 delle presenti norme tecniche. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

### **Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica**

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. Considerando che il rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto non contribuisce al raggiungimento dei limiti di zona entro le fasce di pertinenza della infrastruttura stessa, in relazione alla suddivisione in zone acustiche si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

#### *a) Situazioni di compatibilità*

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

#### *b) Situazioni di potenziale incompatibilità*

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti si rendono necessari interventi di risanamento o azioni amministrative volte alla riduzione e/o al controllo delle emissioni da attuarsi a carico del proprietario o conduttore della sorgente di rumore.

In attesa che si attuino e si completino detti interventi, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà comunque alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

*c) Situazioni di incompatibilità*

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

## 2. Trasformazioni territoriali e coerenza con gli strumenti urbanistici

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Concordia, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### 2.1 Piani urbanistici attuativi

Per Piani Urbanistici attuativi si intenda: Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

A tal fine si considera anche il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto per garantire la tutela delle persone e la salute pubblica.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- a) attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447.
- b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, aree verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno sia all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi (titolari o costruttori degli insediamenti). L'ottenimento della agibilità del bene è vincolato alla avvenuta



realizzazione delle opere di mitigazione acustica, qualora la Amministrazione comunale lo ritenga opportuno potrà richiedere misure di verifica al termine delle opere per valutarne l'efficacia.

## **2.2 Progettazione delle infrastrutture di trasporto**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11, comma 1 della legge 26.10.1995 n° 447, per i limiti attribuiti alle fasce di pertinenza stradali e le modalità di applicazione si fa riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/04, per le fasce di pertinenza stradali di tipo E ed F si veda la nota al punto 1.3, per le fasce di pertinenza ferroviarie si fa riferimento al D.P.R. n. 459 del 18/11/98.

La progettazione delle infrastrutture di trasporto sono assoggettate a previsione di impatto acustico secondo quanto esposto al successivo punto 5.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

## **3. Modifiche al Piano di Classificazione Acustica**

### **3.1. Aggiornamento e revisione del Piano di Classificazione Acustica**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. nel caso in cui il comune provveda all'adozione del PSC o POC, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l'Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al Piano;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PSC o POC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Il Comune provvede anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

### **3.2. Approvazione e adozione**

Le procedure di approvazione della classificazione acustica e sue varianti sono le seguenti:

1. La classificazione acustica del territorio è adottata dal Consiglio Comunale e depositata per la durata di sessanta giorni.
2. Contestualmente al deposito la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole.
3. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art.17 della L.R. 19 aprile 1995, n.44, e motivate le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate, approva la classificazione acustica.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica, il comune provvede a trasmetterla alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art.2, comma5 della L.R.15/2001 (risoluzione di eventuali conflittualità tra le classificazioni acustiche di comuni contermini).

### **3.3. Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale**

In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.15/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 09 ottobre 2001 con la Delibera n.2053/2001, il

documento "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio". La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

### 3.4. Elaborati

Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve comprendere la seguente documentazione.

1. Una relazione tecnica contenente:

- a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della classificazione;
- b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone;
- c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l'individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico;
- d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali;
- e) la descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei documenti di accompagnamento alle tavole):

CLASSE acustica	STATO DI FATTO		STATO DI PROGETTO	
	Colore con campitura piena	Retino su fondo bianco	Colore con campitura rigata	Retino su fondo grigio
I	Verde	Punti	Verde	Punti
II	Giallo	Linee verticali	Giallo	Linee verticali
III	Arancione	Linee orizzontali	Arancione	Linee orizzontali
IV	Rosso vermiglio	Tratteggio a croce	Rosso vermiglio	Tratteggio a croce
V	Rosso violetto	Linee inclinate	Rosso violetto	Linee inclinate
VI	Blu	Bianco (nessuno)	Blu	Bianco (nessuno)

3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta. Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5000 o anche 1:2000) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva di classificazione acustica.

Gli elaborati grafici devono comprendere:

- a. Planimetria dello stato di fatto con lettura del territorio, stato delle urbanizzazioni, condizioni dell'edificazione e con sintesi dell' azzonamento acustico stato di fatto e stato di progetto o previsioni di Piano;
- b. Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato - scala non inferiore 1:10000;
- c. Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:5000 o 1:2000.

## 4. Piani di risanamento acustico

### 4.1 Piani di risanamento delle imprese

Il piano di risanamento acustico di cui all'art.15, comma 2 della L447/95, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.

Il Comune entro novanta giorni dalla approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale richiede alle imprese la verifica dei livelli assoluti di immissione e la stima dei livelli differenziali in relazione ai limiti stabiliti dallo stesso Piano. Sono comprese le imprese residenti in comuni contermini qualora confinanti o qualora presentino emissioni sonore rilevabili in territorio di Concordia. Entro sei mesi da tale comunicazione le imprese produrranno una documentazione di verifica, qualora in tale documento si riscontri il superamento dei limiti vigenti, dovrà essere presentato un piano di risanamento da produrre entro successivi sei mesi.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Il comune potrà richiedere la ulteriore verifica per valutare l'efficacia degli interventi.

Tutte le verifiche e le realizzazioni delle opere di mitigazione sono a carico delle imprese.

### 4.2. Piani di risanamento comunali

Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

- a) del Piano Urbano del Traffico di cui al D.Lgs. 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature qualora vengano accertate situazioni di incompatibilità.

Il Piano di risanamento è corredato del parere espresso dell'ARPA e trasmesso alla Provincia.

## 5. Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico

Unitamente ai piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26.10.1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" (o "Previsione di Impatto acustico") o la "Valutazione previsionale di clima acustico" (o "Valutazione di Clima Acustico").

Si cita il termine "impatto" in relazione all'inserimento di sorgenti sonore sul territorio, si cita il termine "clima" in relazione all'inserimento di ricettori (persone potenzialmente disturbate).

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi o ricreativi;

- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori,
- i) inserimento nell'ambiente di potenziali sorgenti di rumore.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- j) di permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, strutture di vendita;
- k) dei provvedimenti comunali (compresa procedura NIP) che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- l) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività di servizio o produttive o commerciali comprese le variazioni di orario con particolare attenzione al periodo notturno;
- m) ai titoli abitativi riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso o di altro tipo qualora l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della attività a disposizione della Autorità di controllo unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e prossime alle strade esistenti o di progetto già approvate;
- f) di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso o di altro tipo qualora l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti, la realizzazione di tali eventuali opere diventa parte integrante del progetto.

Scopo di tale documentazione è la valutazione previsionale dei livelli acustici, in particolare per quei ricettori sensibili per i quali la quiete costituisce requisito fondamentale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di valutazione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, sono a loro carico, e nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

L'Ente, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ne acquisisce il parere, se tale parere rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A potrà richiedere un rimborso a carico del titolare dell'intervento.

### **5.1. Documentazione da produrre**

Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.

Ai sensi della L.R. 15/2001, la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall' art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447 o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 e dovrà essere elaborata secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.673/2004 Emilia Romagna.

La documentazione deve essere redatta secondo le indicazioni esposte nella Delibera, in particolare deve consentire:

- Impatto acustico: la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- Clima acustico: la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2.

## **5.2. Realizzazione delle opere di protezione passiva**

La realizzazione e la verifica dell'efficienza delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione (quando ritenuta necessaria) deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 447/1995.

## **6. Requisiti acustici passivi degli edifici**

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, con i connessi decreti attuativi, ed in particolare il DPCM. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", ha introdotto nuovi criteri che fanno riferimento all'isolamento delle chiusure esterne e delle partizioni interne, all'isolamento del rumore di calpestio ed al contenimento del rumore prodotto dagli impianti tecnologici indipendentemente dalla zona ove si trova l'edificio.

Il fine è ridurre l'esposizione umana al rumore. Conseguentemente alla profonda innovazione del quadro normativo nazionale, nella famiglia relativa ai requisiti tecnici in materia di rumore ed isolamento acustico sono stati definiti i requisiti relativi a:

- Isolamento acustico ai rumori aerei, ovvero con propagazione via aerea, requisito cogente;
- Isolamento acustico ai rumori impattivi, requisito cogente;
- Massimo livello di rumore prodotto, requisito cogente;
- Tempo di riverberazione ottimale, requisito cogente per edilizia scolastica e requisito volontario per edilizia privata.

Il tempo di riverberazione ottimale, mira a garantire dai disagi della riverberazione sonora soprattutto nei locali ampi, dove questa può essere particolarmente fastidiosa (ambienti collettivi e spazi di circolazione e collegamento dell'edificio). Viene specificato il campo di applicazione dei due requisiti di isolamento, non chiarito completamente dal D.P.C.M. 5.12.1997, precisando che i requisiti sono richiesti per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia globale. Si chiarisce che i valori di isolamento acustico indicati per le partizioni dal D.P.C.M. 5.12.1997 vanno riferiti alle partizioni tra distinte unità immobiliari e che, nel caso di contatto tra destinazioni d'uso diverse, va considerato il livello di isolamento attribuito dal decreto alla destinazione più disturbante ovvero alla destinazione sovrapposta, nel caso di solai.

Con riferimento all'edilizia scolastica si considerano i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, nel caso di requisiti non considerati da questo decreto, restano validi quelli stabiliti dal D.M. 18/12/75 "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica".

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi soggetti ad autorizzazione al titolo abitativo od asseverazione di tecnico abilitato prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo,
- per gli interventi soggetti ad autorizzazione al titolo abitativo od asseverazione di tecnico abilitato dopo il 20/02/1998 si fa riferimento allo stesso DPCM 05/12/1997.

Il dettaglio delle prestazioni richieste da elementi di edifici, i valori ed il campo di applicazione sono esposti nel regolamento urbanistico edilizio (RUE), il Comune di Concordia si riserva la facoltà di eseguire o richiedere controlli e verifiche a campione dei risultati ottenuti al termine dei lavori.

## 7. Gestione degli esposti da rumore e rapporti col cittadino

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Modena;
- il Comune (o la Provincia di Modena) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A.
- il personale tecnico di A.R.P.A. ed eventualmente quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- nel caso in cui le autorità competenti verificano il mancato rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.97, oltre a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misure al Servizio Ambiente Comunale e verrà attivata la seguente procedura:
  - il titolare della attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge, dovrà poi comunicare al Servizio Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo;
  - il titolare della attività dovrà realizzare entro 30 gg dalla notifica della diffida gli interventi atti a ridurre il rumore prodotto entro i limiti di legge oppure concessi in deroga ai sensi del presente regolamento;
  - la dimostrazione di avere effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dovrà avvenire entro 60 gg dalla notifica della diffida con presentazione della documentazione seguente:
    - autocertificazione redatta dal titolare della attività di avere effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti vigenti;
    - valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
    - relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
  - Trascorsi 30 gg dalla notifica della diffida viene effettuata da parte delle autorità competenti una verifica dei risultati ottenuti. I risultati delle misure vengono trasmessi al Servizio Ambiente.
  - Nel caso i livelli di rumore siano ancora superiori ai limiti si prevede, oltre al rinnovo della sanzione, la sospensione della sorgente rumorosa con apposito atto.
- se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo.
- In questa procedura è possibile avvalersi di tecnici di parte (nominati e a carico delle rispettive parti) in luogo di ARPA, in tal caso ad ARPA è riservato il giudizio nel caso di contrasti tra i tecnici o altri controlli ritenuti necessari da parte della Amministrazione pubblica.

## 8. Attività acustiche (figura del tecnico competente L.447/95)

Le attività svolte di tipo acustico devono essere svolte da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale come stabilito dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e iscritto negli appositi elenchi o rispondente ai requisiti stabiliti dalla D.G.R. 1023 del 08/07/02 "Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale".

## 9. Provvedimenti amministrativi, controlli, sanzioni e oneri

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture di trasporto per le quali si dovrà fare riferimento agli specifici decreti ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

A.R.P.A. è l'organo ufficiale di controllo delle attività ambientali.

Per tutti gli interventi, pareri e analisi tecniche citate nel presente regolamento e rese da A.R.P.A., gli eventuali oneri sono a carico dei proponenti gli interventi.

## 10. Regolamento comunale per le attività temporanee

In osservanza a quanto previsto all'art.11 della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n° 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia inquinamento acustico" e quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n.15...":

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dall'art.11 della L.R. 15/2001;
2. i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

Il presente documento fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 riferiti alla classificazione acustica del territorio comunale. Sono sempre autorizzati i comizi elettorali, gli scioperi e le attività per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di rete di pubblica utilità ovvero le attività temporanee per far fronte a situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo per l'ambiente e il territorio e le altre attività ritenute urgenti dal Settore competente del procedimento in esame. E' fatto salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora si accerti la difformità dell'attività rispetto a quanto autorizzato.

### Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08 alle ore 12 il sabato mentre in periodo estivo è possibile anticipare l'inizio attività alle ore 7.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq, TM} = 70$  dBA, con tempo di misura  $TM=10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq, TM} = 65$  dBA, con tempo di misura  $TM=10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori con avvisi scritti ai residenti maggiormente esposti, il cantiere conserva una copia di tali avvisi.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.



Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al modulo "Rumore 1" allegato.

L'autorizzazione si intende rilasciata con il permesso di inizio lavori, in caso contrario potranno essere richieste integrazioni o potrà essere espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nel modulo "Rumore 2" allegato, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio del permesso di costruire e/o la autorizzazione di inizio lavori sono subordinati ai contenuti del parere ARPA.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Il Comune deve essere costantemente aggiornato sui risultati di tale monitoraggio.

Eventuali casi non previsti nel presente regolamento devono essere valutati previa presentazione della domanda di autorizzazione in deroga, l'eventuale permesso o diniego deve avvenire in forma espressa fornendo una sintetica motivazione.

### **Attività agricole**

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della citata legge regionale (non necessitano quindi di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività, si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili).

### **Manifestazioni**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. 8 della L.R. 13/2001 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella A allegata. La tabella fornisce anche una proposta di durata degli eventi.

Le limitazioni riportate nella tabella A devono essere rispettate anche nel periodo della installazione e rimozione delle attrezzature e nelle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella Tabella A, anche nel rispetto del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela

della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dBA  $L_{A_{Smax}}$ , da misurarsi in prossimità della posizione più esposta (più rumorosa) occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione come da modulo "Rumore 3" allegato. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tabella A allegata possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata in forma espressa, previa acquisizione del parere di A.R.P.A.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

### **Particolari sorgenti sonore**

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cannoncini antistorno. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo non inferiore a 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine. L'uso dei cannoni ad onde d'urto, qualora permesso, per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali condizioni meteo che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi.

### **Misurazioni e controlli**

I parametri di misura riportati nella Tabella A sono rilevati:

- per le attività di cantiere:
  - in facciata agli edifici maggiormente esposti con ambienti abitativi,
  - all'interno di un ambiente abitativo con permanenza di persone a finestre chiuse,
- per le manifestazioni:
  - ai limiti dell'area destinata alle attività autorizzate,
  - ad un metro dalla facciata esterna degli edifici con ambienti abitativi,

con le seguenti modalità:

- a)  $L_{Aeq, TM}$  come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) non inferiore a 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione;
- b)  $L_{A_{Smax}}$  definito come massimo livello di pressione ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della memorizzazione o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

## Presentazione domanda

La comunicazione o la domanda di autorizzazione in bollo, redatta in duplice copia, si intende presentata solo se corredata dalla documentazione richiesta. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni, la decorrenza dei termini sarà interrotta e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. Eventuali proroghe al numero di giorni autorizzati devono essere richieste almeno due giorni prima della scadenza della autorizzazione.

## Costi

Marca da bollo ai sensi di legge da applicare sulla autorizzazione che verrà rilasciata; se il parere A.R.P.A. rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. potrà richiedere un rimborso al titolare dell'intervento.

Con Delibera di Giunta Comunale vengono stabilite le spese istruttorie per il rilascio della autorizzazione in deroga in forma espressa. All'atto del ritiro della autorizzazione, il richiedente deve provvedere al pagamento dei diritti istruttori. Il rilascio della autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali pendenze con il Comune di Concordia.

## Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa:

- da 516 a 5164 Euro per mancanza della autorizzazione in deroga ai limiti di legge;
- da 258 a 10329 Euro per violazione degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di legge;
- da 258 a 10329 Euro per violazione dei valori di rumorosità autorizzati, se accertati durante l'orario in cui è autorizzata la deroga dei limiti di legge;
- da 258 a 10329 Euro per ogni accertata violazione di prescrizioni contenute nella autorizzazione;
- da 100 a 600 Euro per le altre violazioni del presente regolamento.

Oltre al pagamento della sanzione il trasgressore è tenuto ad interrompere immediatamente la attività rumorosa, in caso di recidiva l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio.

## ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

**Tabella A** – Limiti di livello di pressione sonora riferiti al tempo di misura TM (non inferiore a 10 minuti) da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	livello limite di pressione sonora LAeq, TM [dBA]		
		facciata	interni	limite area
cantieri edili, stradali o assimilabili	dal lunedì al venerdì - dalle 08:00 alle 12:00; - dalle 14:00 alle 18:00; - dalle 08:00 alle 12:00 il sabato; dall'01 maggio al 30 settembre è possibile anticipare l'inizio attività alle ore 07:00	70	65	--
luna park e circhi equestri, manifestazioni popolari	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00; - tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a bassa densità abitativa.	70	--	85
manifestazioni musicali (concerti) con forte affluenza di pubblico	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00; - tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a bassa densità abitativa.	95	--	95
altre attività con caratteristiche temporanee: manifestazioni musicali, feste, piccoli concerti con limitata affluenza di pubblico	- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 15:00 alle 19:00 - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 16:00 alle 19:00.	70	--	80

**Modulo Rumore 1**

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto .....; nato a .....; il .....;  
residente a: .....; in via: .....; n. ....;  
in qualità di ..... della .....  
Sede legale in: .....; via .....;  
Iscrizione alla CCICAA: .....;  
C.F. o P.IVA .....;  
per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- manutenzione ordinaria
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in Via ..... n. ....;  
per il periodo dal (g/m/a) ..... al (g/m/a) .....

**richiedo**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati alla voce "CANTIERI" o Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

**Modulo Rumore 2**

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto .....; nato a .....; il .....;  
residente a: .....; in via: .....; n. ....;  
in qualità di ..... della .....  
Sede legale in: .....; via .....;  
Iscrizione alla CCICAA: .....;  
C.F. o P.IVA .....;  
per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- manutenzione ordinaria
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in Via ..... n. ....;  
per il periodo dal (g/m/a) ..... al (g/m/a) .....

**richiedo**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui alla voce "CANTIERI" o Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
- i valori limite di cui alla voce "CANTIERI" o Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee

per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

**Modulo Rumore 3**

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto .....; nato a .....; il .....;
residente a: .....; in via: .....; n. ....;
in qualità di ..... della .....
Sede legale in: .....; via .....;
Iscrizione alla CCICAA: .....;
C.F. o P.IVA .....;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via .....; n. ....;
per il periodo dal (g/m/a) ..... al (g/m/a) .....;
con il seguente orario: dalle ..... alle .....

**domanda**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di :
rispettare:

- gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
 i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee

non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
 i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee

per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)